

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00345/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 345 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Rossana Busco, rappresentata e difesa da sé medesima e dall'avvocato Filippo
Maria Caiuli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia di
quest'ultimo;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa
dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

Formez P.A. - Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per
L'Ammodernamento della P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Commissione Interministeriale Ripam, non costituita in giudizio;

nei confronti

Pasquale Curione, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Angelo Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Giuseppe Grieco, Alessandra Erriquez, Francesca Virgilio, Annalisa Di Gregorio, Luca Marinelli e Serena Mancini, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 35 del 23 gennaio 2023, avente ad oggetto: “D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 24 area professionale “Area Comunicazione e Informazione” - profilo professionale “Specialista della comunicazione istituzionale”, n. 3 posti - Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori” e della relativa graduatoria definitiva nella quale la ricorrente è collocata alla 42^a posizione a cagione dell'ipodimensionato punteggio di 25,25;

- nonché della Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 00308 del 20 marzo 2023, avente ad oggetto “107/DIR/2023/00308 Concorso per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D Area “Comunicazione e Informazione” - profilo professionale “Specialista della Comunicazione Istituzionale” - assunzione vincitori su posti non ancora coperti”;

- nonché, di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti;

- ove occorra, del bando di concorso, nella parte in cui, all'art. 7, non prevede l'assegnazione di 1,5 punti in favore del candidato che possieda un diploma di laurea vecchio ordinamento, in quanto, al pari della Laurea Specialistica e della Laurea Magistrale (invece contemplate), titolo superiore rispetto alla mera Laurea triennale prevista ai fini della ammissione al concorso;

- di ogni altro provvedimento/contratto disponente l'utilizzo della graduatoria e

l'immissione in ruolo dei vincitori o di altri idonei per scorrimento che precedono la ricorrente nell'impugnata graduatoria;
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale, e quindi del diritto ad ottenere la corretta valutazione della Laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, quale titolo conseguito con maggior profitto nel senso indicato dal Bando, nonché per la corretta valutazione della Abilitazione all'esercizio della professione forense e del Master in Diritto ed Economia;

quanto ai primi motivi aggiunti:

- dell'atto dirigenziale n. 567 del 16 maggio 2023 di rettifica della graduatoria di cui alla determina dirigenziale n. 35 del 23 gennaio 2023;

quanto ai secondi motivi aggiunti:

- dell'atto dirigenziale n. 982 del 5 dicembre 2024, di ulteriore rettifica della graduatoria impugnata.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Formez P.A. e di Pasquale Curione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 l'avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la ricorrente espone, in particolare, che:

- ha partecipato al concorso indetto dalla Regione Puglia con il bando n. 24, di cui alla determina n. 1250 del 19 novembre 2021, come rettificata con determina dirigenziale n. 1371 del 15 dicembre 2021 (BURP n. 160 – supplemento del 23 dicembre 2021) per la copertura di 3 posti di categoria “D” - posizione economica

- “D1”, area professionale “Comunicazione e Informazione” - profilo professionale “Specialista della Comunicazione Istituzionale”;
- tra i requisiti di ammissione al concorso, l’art. 2 del bando prescrive il possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al D.M. 270/2004; laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004; ovvero laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparata alle precedenti;
 - l’art. 7, lettera a), del medesimo bando di concorso, concernente la valutazione dei titoli aggiuntivi, prevede l’attribuzione del punteggio per titoli di studio fino a un massimo di punti 8, come segue:
 - *1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l’ammissione al concorso;*
 - *0,5 punti per master di I livello*
 - *1,5 punti per master di II livello*
 - *2 punti per diploma di specializzazione*
 - *2,5 punti per dottorato di ricerca;*
 - il medesimo art. 7, alla lettera b), per i titoli di studio ulteriori, ha previsto fino ad un massimo di 2 punti in più così suddivisi: *1 punto per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre*, ulteriormente specificando che *le abilitazioni professionali sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di stato;*
 - l’odierna ricorrente, all’atto della presentazione della domanda di ammissione, ha dichiarato di essere in possesso dei seguenti titoli:
 - Laurea in Giurisprudenza (V.O.);
 - Master di I livello in “Scienze del Diritto e dell’Economia”;
 - Abilitazione forense, a seguito del superamento dell’Esame di Stato, regolarmente

iscritta presso l'albo degli Avvocati della Provincia di Lecce.

- la deducente ha superato le prove di concorso;
- con determinazione dirigenziale n. 35 del 23 gennaio 2023, la Regione Puglia ha approvato la graduatoria definitiva della procedura selettiva *de qua*, nella quale l'interessata si è collocata al posto n. 42 con il punteggio di 25,25;
- la deducente lamenta la mancata attribuzione dell'ulteriore punteggio di:
 - 1,5 punti in relazione alla laurea "vecchio ordinamento" a ciclo unico in Giurisprudenza (titolo superiore rispetto alla laurea triennale);
 - 0,5 punti per il Mater di I Livello in Scienze del Diritto e dell'Economia;
 - 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della Professione forense;

Rilevato che la ricorrente impugna gli atti di cui in epigrafe, incluse le previsioni del bando, chiedendo altresì l'accertamento del suo diritto al riconoscimento dell'assegnazione del punteggio aggiuntivo per i titoli su indicati con l'attribuzione del punteggio complessivo di 28,25;

Considerato che:

- la ricorrente, collocatasi, come detto, al posto n. 42 della graduatoria finale *de qua*, approvata con la determinazione dirigenziale n. 35 del 23 gennaio 2023 (con punti 25,25), otterrebbe, in caso di esito favorevole del gravame, ulteriori punti 3, riportando il punteggio finale di 28,25; in questo modo conseguirebbe un punteggio superiore al concorrente collocatosi al posto n. 4 con 28 punti;
- la ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo a tre concorrenti collocatisi in posizione peggiore (n. 4, n. 7, n. 19 e n. 28), che sarebbero sopravanzati in caso di esito positivo del gravame;
- il contraddittorio è correttamente instaurato, ma non integro;
- occorre, pertanto, integrarlo con la notifica a tutti coloro - da individuare nominativamente a cura di parte ricorrente - i quali precedono la ricorrente nella graduatoria e che potrebbero essere equiparati o da lei superati qualora venissero accolti i profili di censura dedotti;
- risulta opportuno, come da richiesta, disporre la notifica per pubblici proclami,

sussistendone i presupposti;

Ritenuto opportuno disciplinare la notifica per pubblici proclami con le seguenti modalità:

A) la ricorrente dovrà trasmettere alla regione Puglia la richiesta di pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerche" "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione TAR (Tribunali amministrativi regionali);
- 6.- l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami e che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza;
- 7.- il testo integrale del ricorso;

B) in ordine alle prescritte modalità, la Regione Puglia ha - a sua volta - l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - in apposita sezione denominata "Atti di notifica" - il predetto avviso, previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, e non dovrà rimuovere l'avviso e i documenti - come sopra trasmessi da parte ricorrente - sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

- la Regione Puglia ha l'obbligo di rilasciare a parte ricorrente, su richiesta di

quest'ultima, un attestato relativo all'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza, dell'elenco nominativo dei controinteressati e dell'avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- la Regione Puglia dovrà curare che sulla home page del proprio sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati integrati e l'avviso;

C) parte ricorrente dovrà:

- trasmettere alla Regione Puglia la suddetta richiesta di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso;

- in seguito, dovrà depositare in via telematica agli atti di causa prova della trasmissione della predetta richiesta di pubblicazione (presentata entro il suddetto termine perentorio di 30 - trenta - giorni); il predetto deposito dovrà essere effettuato tempestivamente e comunque, pena l'improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di cui all'art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per la produzione di documenti;

- infine, depositare in via telematica prova della prescritta avvenuta pubblicazione tempestivamente e comunque, pena l'improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di cui all'art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per la produzione di documenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 22 ottobre 2025 e, nelle more, dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Donatella Testini

IL PRESIDENTE

Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO